



## **CITTA' DI BARLETTA**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEI PATROCINI**

#### **Art.1**

(Oggetto del regolamento, finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.

La concessione del patrocinio si realizza attraverso l'utilizzo del logo del Comune di Barletta sul materiale divulgativo dell'evento o della manifestazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.

3. Il "Patrocinio" rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune di Barletta ad iniziative promosse in tutto o in parte sul territorio comunale da Enti pubblici, Associazioni e soggetti privati ritenute meritevoli per la loro finalità sociale, culturale, artistica, sportiva, scientifica e promozionale della città.

4. La concessione del "patrocinio" è un atto autonomo rispetto ad altre forme di intervento comunale, quali la concessione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative, di cui al regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati vigente.

#### **Art. 2**

(Soggetti competenti alla concessione di patrocini e ambiti applicativi)

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con decreto del Sindaco con le modalità stabilite dal presente regolamento ed è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:

- a. Coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
- b. Rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero dei potenziali fruitori)
- c. Significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione Comunale e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati

2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per es. rassegne) o per attività programmate nell'ambito delle seguenti tipologie di intervento:

- a. Ambito socio sanitario, dei diritti civili ed umani;

- b. Ambito volontaristico costituite ai fini di solidarietà sociale ai sensi della Legge 266/'91;
- c. Ambito multi-etnico, interculturale, delle confessioni religiose;
- d. Ambito culturale scientifico, artistico e turistico;
- e. Ambito scolastico ed educativo, del tempo libero;
- f. Ambito economico e delle attività produttive e professionali;
- g. Ambito per la salvaguardia e tutela dell'ambiente;
- h. Ambito sportivo

3. Il patrocinio non può essere concesso in ogni caso in relazione ad attività generali.

### Art. 3

(Soggetti beneficiari dei patrocini)

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:

- a. Associazioni, comitati e fondazioni operanti sul territorio;
- b. Altri organismi no profit;
- c. Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d. Soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

Nel caso in cui i beneficiari del patrocinio individuati dal punto d.) siano istituti scolastici o enti pubblici organizzatori di eventi di particolare interesse istituzionale, l'Amministrazione Comunale potrà concedere previa richiesta e laddove previsto, l'utilizzo gratuito delle strutture comunali ai sensi del regolamento sulla concessione di contributi vigente.

2. Possono essere potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

### Art. 4

(Concessione di patrocini in casi eccezionali)

1. L'amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 2 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano casi eccezionali.

2. Il provvedimento di concessione di patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

### Art. 5

(Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni)

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:

- a. Per iniziative di carattere politico
- b. Per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o di impresa;
- c. Per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del comune

2. Il patrocinio in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo per il richiedente strumento per sponsorizzare la propria attività.

3. Il comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad una iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione Comunale.

#### Art. 6

(Procedura per la concessione di patrocinio)

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'iniziativa.

2. L'istanza, compilata sul modello standard predisposto da questa Amministrazione Comunale deve contenere, contiene una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- a. Natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- b. Altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione;
- c. Impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
- d. Principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicazione dell'iniziativa.

3. Il responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Sindaco comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria almeno 10 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento.

Nella medesima comunicazione sono indicate eventuali prescrizioni per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

#### Art. 7

(Utilizzo della stemma del comune in relazione al patrocinio)

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'amministrazione.

2. Il ruolo dell'Amministrazione Comunale è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

#### Art. 8

(Patrocinio associato a forme di sostegno economico)

Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'Amministrazione Comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.

#### Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento e i suoi allegati sono disponibili sulla rete civica del Comune di Barletta in formato elettronico e presso l'ufficio URP in formato cartaceo.

2. Ogni altra disposizione contraria alle norme del presente regolamento si intende abrogata.

3. Il presente provvedimento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.